

CONTRATTO DI APPALTO

per il servizio di realizzazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera "BIT 2020" (9 - 11 febbraio 2020 – Fiera Milano City - Milano)

Tra

VENETO INNOVAZIONE S.p.A., con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale e p. iva 02568090274, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante,

(di seguito, "**Committente**"),

e

_____, con sede in _____ (____),
Via _____, C.F. e P.I. n. _____, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* _____;

(di seguito denominata "**Affidataria**")

PREMESSO CHE

- a. Veneto Innovazione S.p.A. ha indetto una procedura negoziata sotto soglia per l'acquisizione del servizio realizzazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera "BIT 2020" (9 - 11 febbraio 2020 – Fiera Milano City - Milano) – CIG: 8107001CDA;
- b. come indicato nel bando di gara del 19 novembre 2019, si è reputato di procedere all'individuazione del miglior offerente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione e i relativi criteri/sub-criteri di cui agli artt. 11.1 e 11.2 del bando di gara;
- c. all'esito della procedura negoziata è risultata migliore offerente _____;
- d. con provvedimento del _____, prot. n. _____, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- e. si è proceduto alle verifiche e ai controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative, rilevando che, al termine delle rispettive istruttorie, l'offerta presentata è risultata regolare;

- f. l'Aggiudicataria ha presentato Certificato emesso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di _____, in data _____, protocollo _____, attestante l'assenza, in capo a _____ di provvedimenti definitivi applicativi di misure di prevenzione ostative ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Veneto Innovazione S.p.A. affida a _____ il servizio di realizzazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera "BIT 2020" (9 - 11 febbraio 2020 – Fiera Milano City - Milano). L'affidataria accetta il servizio.

2.2. L'affidataria si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti nel presente contratto e dal Capitolato speciale di appalto. Detto Capitolato è allegato al presente contratto (allegato 1), per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.3. L'affidataria si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica presentata dalla stessa in sede di gara. Detto documento è allegato al presente contratto (allegato 2), per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente contratto consistono

Omissis si veda bando di gara e capitolato speciale

3.2. Il servizio di

Omissis si veda bando di gara e capitolato speciale

3.3. L'Affidataria si impegna ad ottemperare alle integrazioni o alle modifiche imposte dalla Committente, nonché ai diversi orientamenti che la Committente abbia a manifestare. Qualora l'Aggiudicataria si rifiuti di provvedere, Veneto Innovazione S.p.A. applicherà la penale prevista dal successivo art. 6.

E' a carico dell'Affidataria ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

4.1. Veneto Innovazione S.p.A. pagherà all'Affidataria per i servizi come dettagliati nel precedente art. 3, il corrispettivo di euro _____, come risulta

dall'offerta economica presentata dall'Affidataria, che, firmata dalle parti è allegata al presente contratto (allegato 3) per costituirne parte integrante e sostanziale.

4.2. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato. L'Affidataria rinuncia sin d'ora a qualsiasi rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

4.3. Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione al completamento delle prestazioni e comunque dopo il ricevimento della fattura al protocollo della Committente.

4.4. Il pagamento delle fatture emesse è condizionato alla regolarità del DURC, che Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad acquisire. La Committente effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente indicato dall'Affidataria con dichiarazione acquisita al protocollo della Committente. L'Affidataria si impegna a comunicare a Veneto Innovazione S.p.A. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sulle coordinate indicate dall'Affidataria esonera Veneto Innovazione S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

4.5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte di Veneto Innovazione S.p.A. e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo della Committente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura non corretta, il termine è interrotto dalla comunicazione dell'errore da parte di Veneto Innovazione S.p.A. e inizia a decorrere nuovamente, per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.

5 - DURATA DELL'INCARICO, VARIAZIONI, INTERRUZIONI

5.1. L'Affidataria dovrà eseguire i servizi di cui all'art. 2 e 3 del presente contratto al fine della partecipazione alla fiera nel periodo 9 – 11 febbraio 2020 – Fiera Milano City - Milano. Il presente contratto si concluderà entro il 28/02/2020.

5.2. Nessuna variazione, modifica o sospensione delle prestazioni può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile del servizio. In difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste al successivo art. 7, che derivi al lavoro, sono a carico dell'Affidataria.

5.3. L'Affidataria risponde altresì dei maggiori oneri in seguito a variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

5.4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del servizio.

6 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 dlgs.50/2016.

7 - PENALI

7.1. In caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole contrattuali, di ritardi o scostamenti rispetto ai termini di cui al presente contratto o previsti nel Capitolato o nell'Offerta aggiudicataria, oppure diversamente concordati con Veneto Innovazione S.p.A., imputabili all'Affidataria, la cui gravità dell'inadempimento non comporta la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento potrà comminare penalità pecuniarie da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 in relazione all'entità dei fatti accertati, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Committente.

7.2. Avverso la formale contestazione dell'addebito e la relativa penalità, l'Affidataria potrà produrre memorie difensive entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

7.3. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata la memoria difensiva prodotta dalla ditta, adotterà quindi il provvedimento definitivo.

7.4. La penale applicata andrà a ridurre il corrispettivo, in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta a Veneto Innovazione S.p.A. successivamente alla comminazione della pena.

8 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

8.1. È facoltà della Committente risolvere in ogni momento il presente contratto quando l'Affidataria sia responsabile di ritardi pregiudizievoli, oppure quando la penale di cui all'art. 6 abbia raggiunto il 10% dell'importo del contratto.

8.2. È facoltà di Veneto Innovazione S.p.A. risolvere in ogni momento il contratto quando l'Affidataria contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto, oppure alle condizioni del Capitolato speciale di appalto, a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché ad ordini ed istruzioni impartiti dalla Committente e nel caso in cui non produca la documentazione richiesta.

8.3. È facoltà di Veneto Innovazione S.p.A. risolvere il contratto qualora l'Affidataria conceda, anche in fatto, in subappalto in tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto.

8.4. La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ex art. 109 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1671 cod. civ.- In tal caso, Veneto Innovazione S.p.A. sarà tenuta a pagare all'Aggiudicataria unicamente il costo dimostrato delle prestazioni eseguite.

Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che Veneto Innovazione S.p.A. intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Affidataria ponendo a carico di questa ultima tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

8.5. La risoluzione non esime l'Affidataria dalle responsabilità civili in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.6. Nel caso in cui l'Affidataria risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, Veneto Innovazione S.p.A. diffida l'Affidataria a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e nel Capitolato speciale di appalto e assegna un termine per l'adempimento. In caso di mancato rispetto del termine, la Committente, se

non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa comunicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

8.7. È facoltà di Veneto Innovazione S.p.A. risolvere il presente contratto e recedere dallo stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.-

9 - CAUZIONE DEFINITIVA

9.1. Veneto Innovazione S.p.A. prende atto che l'Affidataria, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva di euro _____ commisurata al valore del presente contratto.

9.2. L'affidataria riconosce ed accetta che nel caso di sue inadempienze contrattuali, Veneto Innovazione S.p.A. ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

9.3. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-

10. - CESSIONE DEI CREDITI

La Committente e l'Affidataria concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non sono cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, cod. civ.- I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Affidataria, neanche a scopo di garanzia.

11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-

12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.- In particolare, l'Affidataria si obbliga:

- a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato a Veneto Innovazione S.p.A. che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- b. ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità dei contratti medesimi.

13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DOMICILIO

13.1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione di Veneto Innovazione S.p.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di telefax al numero dichiarati dall'Affidataria.

14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Veneto Innovazione S.p.A. e l'Affidataria si danno reciproco atto che tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto sono di competenza esclusiva del Giudice del Foro di Venezia. E' esclusa la clausola arbitrale.

15 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA VERSO I LAVORATORI

L'affidataria dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

16 - ISPEZIONE

16.1. Il Responsabile Unico del Procedimento e altri incaricati di Veneto Innovazione S.p.A. potranno accedere in qualsiasi momento nei locali di esecuzione del servizio per controllare ogni fase di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e il rispetto del Capitolato speciale di appalto.

16.2. L'Affidataria fornirà a Veneto Innovazione S.p.A. tempestive, puntuali ed esaurienti informazioni e precisazioni su rilievi relativi ad ogni aspetto del servizio che dovessero essere presentati da qualsiasi operatore a Veneto Innovazione S.p.A.-

17 - REFERENTE DELL'AFFIDATARIA

17.1. L'Affidataria dichiara che il signor _____ è responsabile della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge, di regolamento e il Codice etico e di comportamento adottato da Veneto Innovazione S.p.A. e dichiara che i servizi oggetto del presente contratto verranno eseguiti sotto la sua personale cura e direzione.

17.2. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bollo e di eventuale registrazione inerenti il contratto sono senza diritto di rivalsa a carico della Ditta affidataria, così come tutti gli altri oneri tributari presenti e futuri, ad esclusione dell'IVA.

19 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. n. 196/2003 s.m.i.)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto informativa e prestato il consenso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto

sopra indicato, Veneto Innovazione S.p.A. e _____ attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.
L'Amministratore Unico

Agli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile, _____ dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 4 *Corrispettivo dell'appalto*

Art. 5 *Durata dell'incarico, variazioni, interruzioni*

Art. 8 *Risoluzione e recesso del contratto*

Art. 10 *Cessione dei crediti*

Art. 11 *Cessione del contratto*

Art. 14 *Definizione delle controversie*
